



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E

PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO

- LECCE -

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E.p.c.

REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

COMMISSIONE REGIONALE MiBACT
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Dott.ssa Annalisa BIFFINO
annalisa.biffino@beniculturali.it

Risp. al foglio del 04/019/2020 n. 22833

Rif. prot.n. 16343 del 11/09/2020

Class 34.43.01/11

MIBACT_SABAP-LE|
09/10/2020|0018452-P
34.43.01/11/2019

Oggetto: Comuni: **BRINDISI**

Progetto: VIA – Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza nominale di 7,75 MW e potenza moduli di 8,232 MWp denominato “Impianto 56” ricadente in contrada Vaccaro. Nuova soluzione progettuale.

Ubicazione: Contrada Vaccaro (fg. 66, p.lle 81, 19, 20, 109, 110, 173, 174)

Proponente: **HEPV05**

Amministrazione competente: **Provincia di Brindisi**

Procedimento di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - art. 23 del D. Lgs. 152/2006

Valutazioni di competenza

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile sul sito web indicata da codesta Amministrazione, facendo seguito alle scansioni procedurali di seguito indicate:

- vista la nota prot. 24726 del 04/12/2019 con la quale questa Soprintendenza ha delegato un proprio funzionario a rappresentarla per la seduta di conferenza del 04/12/2019;
- vista la nota prot. 37873 del 11/12/2019 (ns. prot. 26230 del 27/12/2019) con la quale codesto Settore provinciale ha trasmesso il verbale della seduta del 04/12/2019, corredata dai contributi dei vari enti intervenuti e dalle richieste avanzate dal Funzionario delegato di questo Ufficio;
- vista la nota prot. 3068 del 12/02/2020 con la quale la Scrivente si è riservata di esprimere le proprie valutazioni di competenza nell'ambito del procedimento in essere;
- vista la nota prot. 4053 del 21/02/2020 con la quale la Scrivente ha reso la propria valutazione di competenza non favorevole in relazione alla versione progettuale pubblicata a quella data sul portale indicato da codesta amministrazione;
- vista la nota prot. 5954 del 25/02/2020 (ns. prot. 4784 del 04/03/2020) con la quale la Provincia ha trasmesso il verbale della conferenza svoltasi, allegando allo stesso la sopracitata nota della Scrivente prot. 4053/2020 contenente le valutazioni rese;
- vista la nota del 12/06/2020 (ns. prot. 11513 del 18/06/2020) con la quale il proponente ha trasmesso una memoria “che introduce modifiche progettuali e rilevanti innovazioni”;
- vista la nota prot. AOO_145-17/07/2020/5438 (ns. prot. 14150 del 29/07/2020) con la quale la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, avendo esaminato la nuova proposta progettuale, ha confermato il parere favorevole già reso;
- vista la nota provinciale prot. 22485 del 31/08/2020 con la quale la Provincia, richiamando la Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019 ha chiesto a questo Ufficio ed alla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia di chiarire “circa l'effettiva utilità degli interventi di mitigazione e compensazione previsti e, laddove gli stessi dovessero essere ritenuti non idonei, di esprimere il proprio parere considerando quale parte del progetto le sole



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO

via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-le@beniculturali.it – SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

misure mitigative previste dal proponente deprivate da ogni prescrizione mitigativa e compensativa imposta da questa Provincia”;

- considerato che con la nota indicata a margine codesta Provincia ha chiamato nuovamente gli Enti a riesaminare il progetto *“alla luce delle migliorie apportate consistenti nell'introduzione del concetto di Agrovoltaico e dell'introduzione di elementi mitiganti di alto livello estetico”;*
- visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana;
- vista la Parte III del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- considerato che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
- evidenziato che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 *“a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”;*
- evidenziato che l'art. 89 - *Strumenti di controllo preventivo*, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”;*
- visto inoltre l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- visto in particolare l'elaborato 4.4.1 *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR della Regione Puglia;
- visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- viste le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- vista la Delibera del Consiglio Provinciale n.34 del 15/10/2019;
- atteso che la nuova soluzione progettuale, pubblicata ad oggi sul portale indicato dal codesta amministrazione, prevede la realizzazione, all'interno di un'area costituita da terreni pianeggianti tipizzati come zona agricola E attraversati da un corso d'acqua episodico, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9.950 kWp, (per una superficie complessiva pari a circa 181.300 mq), in parte prospiciente un tracciato sterrato interpoderale e in parte prospiciente la Strada Provinciale n. 44, modificato rispetto alla precedente versione progettuale mediante l'inserimento di un sistema che permette di combinare nello stesso lotto l'uso a scopo agricolo con l'introduzione dell'impianto fotovoltaico, denominato *“agrovoltaico”;*
- considerato che il suddetto impianto è costituito da n. 24.875 moduli, poggianti su strutture in acciaio infisse nel terreno, suddivisi in 3 sottocampi e comprende la realizzazione di cabinati, cavidotti interrati, elettrodotti aerei; viabilità interna al campo; recinzione dei campi; la modifica degli innesti stradali e la relativa segnaletica verticale; pali di videosorveglianza ed illuminazione su plinto;
- preso atto che il progetto prevede l'implementazione delle misure di mitigazione previste lungo la SP 44 nella prima fase progettuale, mediante l'inserimento di cancello in ferro battuto, muretto a secco o terrapieno inerbito (rispettivamente come in Variante A e Variante B), fila di fichi d'india e fila di olivi;
- preso atto della proposta di modifica della misura compensativa prevista nella prima fase progettuale (realizzazione di un'area di imboschimento nel territorio di Cellino San Marco, a nord dell'abitato, di estensione pari a circa 38.600 mq), in base alla quale il bosco è stato sostituito con un uliveto;

con la presente si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

a. Beni Archeologici

Come già evidenziato nella nota di questa Soprintendenza prot. 4053 del 21.02.2020, nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

Nella richiamata nota prot. 4053 del 21.02.2020, inoltre, si è tuttavia evidenziata la collocazione dell'impianto in oggetto all'interno di un contesto territoriale, esteso tra Brindisi e Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie allo sviluppo del tracciato della Via Appia, intorno al quale si articolano insediamenti rurali e aree di necropoli ben documentate. Intorno all'area di impianto sono presenti i seguenti siti noti: la villa romana presso masseria Buffi (sottoposta a vincolo con D.M. 04.06.2000), ca. 2 km a SO dell'impianto, l'insediamento rupestre con annessa cripta di S. Giovanni presso masseria Cafaro Piccola, ca. 1 km a NO dell'impianto, gli insediamenti rurali di età romana in località Mascava Nuova, ca. 1,8 km dall'impianto, e in località Masciulo, ca. 2,8 Km dall'impianto, il vasto areale di frammenti fittili e altri materiali presso masseria



Casignano, che attesta la presenza di un articolato insediamento rurale in vita dal III sec. a.C. fino al VI sec. d.C., a ca. 1,8 Km dall'impianto.

Si segnala, infine, che le ricerche estensive condotte nel territorio brindisino dall'Università di Siena (edite in: M. APROSIO, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi. Dalla romanizzazione al Medioevo*, Bari 2008), hanno documentato concentrazioni di frammenti fittili di età romana intorno al campo fotovoltaico.

b. Beni Paesaggistici

Ai fini della valutazione dei possibili impatti significativi delle previsioni di piano sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente. A ovest dell'impianto, tuttavia, è localizzato il corso d'acqua denominato "Canale Reale", tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censito come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche*.

I lotti di progetto, ubicati a ovest del centro urbano di Brindisi e a nord di Mesagne, a distanza di circa 7 km dai rispettivi abitati, di forma irregolare e liberi da vegetazione ad alto fusto, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da differenti tracciati interpoderali affiancati per alcuni tratti da alberature di modeste dimensioni. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord la linea ferroviaria; ad ovest il Canale Reale; a sud il tracciato interpoderale che corre lungo la direzione est-ovest tra la SP 44 e la SP 43; a sud-est il corso di Fosso Canale; a est la SP 43.

I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi. Tuttavia nell'ambito sopra descritto si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *03_Ambiente. Urbanistica e relazioni specialistiche. Carta dei vincoli L.R. N. 24-2010*, nella quale sono graficizzati in sovrapposizione gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER, con le relative superfici territoriali interessate.

I lotti descritti ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio sito tra Brindisi e San Vito dei Normanni, a nord-ovest dell'abitato di Brindisi, ad una distanza da quest'ultimo abitato pari a circa 5 km. La suddetta area, che ricade nell'ambito paesaggistico della "Campagna brindisina", è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale caratterizzato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale.

Tuttavia nell'area sopra descritta si rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua e la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), che costituiscono elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali libere che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Si rileva inoltre la presenza di un insediamento militare dismesso a nord dell'area di progetto.

In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto: masseria Mascava, masseria Mascava Nuova, masseria Bianco di Napoli, masseria Cafaro Piccola, masseria Marmorelli, masseria Cuggiò. A sud dell'area di intervento, nello stesso ambito, ricade inoltre la Masseria Vaccaro (da cui il toponimo della contrada), anch'essa individuata dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con la relativa area di rispetto.



Per quanto attiene le *Componenti idrologiche*, nello stesso ambito si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente: Canale Reale a ovest, a distanza di circa 200 metri dal sito di intervento, e Fosso Canale a est. La presenza di tali bene comporta inoltre la presenza lungo il suo corso di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* del PPTR.

Particolare rilievo assume nel contesto territoriale il Canale Reale, che corre ad ovest lungo il sito di progetto a distanza di circa 100 metri dallo stesso, un corso d'acqua a naturalità diffusa, di valore geologico, paesaggistico e storico riconosciuto, che ha svolto anche il ruolo di attrattore dell'insediamento, che scorre nella piana brindisina per 50 km, sorgendo a Villa Castelli e sfociando nell'area protetta di Torre Guaceto. La rilevanza del Canale Reale dal punto di vista ambientale e paesaggistico è attestata dalle numerose iniziative in corso sulla riqualificazione e valorizzazione del corso d'acqua; con DGR n. 2322 del 28 dicembre 2018 la Regione Puglia ha formalizzato l'adesione alla "carta nazionale dei contratti di fiume" tra cui rientra il Canale Reale, cui hanno aderito numerosi soggetti pubblici e non del territorio, individuando tra gli obiettivi "*riqualificazione ecologica e paesaggistica, ovvero la conservazione degli habitat esistenti e la creazione di nuovi habitat, la sistemazione paesaggistica dell'ambiente fluviale nelle sue diverse espressioni, la riqualificazione delle connessioni e relazioni con i contesti urbani*". Proprio lungo il corso del Canale Reale, le caratteristiche geologiche del territorio hanno determinato lo sviluppo di forme insediative rupestri lungo i costoni della roccia scavati dall'erosione fluviale" documentate.

Nell'ambito paesaggistico descritti elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; si precisa altresì che l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia e d'Italia; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR)"

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

a. Beni Archeologici

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibile a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana, quando il paesaggio si struttura attraverso estesi latifondi a destinazione produttiva.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, si prede atto che il proponente ha presentato, tra la documentazione integrativa presentata anche la "*Relazione archeologica*" (cfr. all. 2 alla "*Memoria integrativa con proposte di modifiche progettuali*" del 29.05.2020) che dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale e definisce sulla base di tali esiti un grado di rischio archeologico "**medio**" per il campo fotovoltaico e l'elettrodotto e "**basso**" per il sito destinato alle opere di compensazione degli impatti nel Comune di Cellino S. Marco.

La definizione del grado di rischio si è basata prevalentemente su un'analisi puntuale dei dati bibliografici, che ha permesso una localizzazione precisa di numerose concentrazioni di frammenti fittili già note dalle sopra citate ricerche dell'Università di Siena (cfr. par. 1.a), riferibili ad un villaggio di età romana attivo dalla metà del III sec. a.C. fino al III sec. d.C.; in particolare, si evidenzia che alcune di tali concentrazioni (indicate nella *Relazione archeologica* come siti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), si dispongono all'interno o (n. 6) o sul limite del campo (n. 3-5), mentre altre (nn. 7, 8) si dispongono a distanza massima di m 100 dal limite dell'impianto (cfr. all. 1a alla *Relazione*: Carta delle presenze).

Le ricognizioni non hanno riscontrato evidenze materiali di carattere archeologico a conferma dei dati noti, tuttavia si rileva che sono state svolte in condizioni di visibilità bassa o nulla, dovute la presenza di vegetazione infestante o di colture agricole (come chiaramente documentato dalle fotografie allegate alla suddetta *Relazione*; cfr. inoltre all. 2a: Carta della visibilità).

In proposito si rappresenta che i dati editi sopra citati sono relativi a precedenti indagini basate su attività di ricognizione, nell'ambito delle quali le evidenze rinvenute sono state localizzate tramite coordinate geografiche; si fa presente, inoltre, che le condizioni di visibilità in cui è effettuata la ricognizione, variabili nel tempo, nonché i lavori agricoli ripetuti negli anni, influenzano in modo significativo la possibilità di rinvenire evidenze di superficie, anche nel caso di siti documentati in precedenti attività di *survey* sulla stessa area.

In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, ma solo probabile sulla base ai dati editi (che, si ribadisce, sono il risultato di precedenti attività di ricognizione sistematica svolte dall'Università di Siena nell'ambito di un articolato progetto di ricerca), questo Ufficio ritiene che la realizzazione dell'impianto, delle opere di connessione e di tutte le opere accessorie possa



determinare potenziali impatti negativi su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

b. Beni Paesaggistici

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Alla luce di quanto sopra riportato, nella valutazione già resa con la sopracitata nota prot. 4053/2020, si è ritenuto che *“la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame comporterebbe infatti un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di dimensioni paragonabili a quelle degli impianti già presenti sul territorio. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli”*. Nel ribadire quanto affermato, si sottolinea che il proponente, nel paragrafo 3.1.2 della *Memoria*, conviene sulla circostanza che *“un impianto fotovoltaico possa modificare parzialmente ma solo temporaneamente il terreno agricolo”*. Relativamente alla modifica progettuale proposta, si precisa che l'introduzione del cosiddetto sistema *“Agrovoltaico”* che *“permetterà di utilizzare il suolo a fini agricoli su superfici superiori all'80% del totale della superficie occupata dall'impianto”* non limita la modifica del sistema agricolo e costituisce, comunque, un incremento della frammentazione della matrice agricola, che modifica non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità del paesaggio agrario già compromesso dalla presenza di altri impianti fotovoltaici insediati ma comunque ancora riconoscibile.

Con riferimento a quanto asserito nello stesso paragrafo relativamente alle finalità di interesse pubblico dell'impianto in esame, si sottolinea che il PPTR approvato nel 2013 richiama l'attenzione sul fatto che l'intero ambito della *Campagna Brindisina* ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia e d'Italia, ribadendo altresì che l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (*da Ambito 9, “La Campagna Brindisina” del PPTR*).

Con riferimento alle componenti visivo percettive, nella valutazione già resa con la sopracitata nota prot. 4053/2020, si è ritenuto che *“data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e le masserie ubicate nel contesto in analisi. Si fa riferimento in particolare a masseria Cuggiò e masseria Vaccaro (entrambe tutelate come UCP del PPTR), data la distanza ridotta pari a circa 500 metri per entrambe, per cui si prevede la realizzazione di recinzione con schermature verdi che coprano visivamente l'impianto (cfr. Simulazione visiva inserimento impianto fotovoltaico). Non risulta indagato il rapporto di intervisibilità dello sito da Canale Reale, tutelato dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il cui percorso all'altezza del lotto di progetto corre parallelo alla SP 44, proprio in adiacenza alla suddetta masseria Cuggiò. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Canale Reale e tra impianto e Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative aree di rispetto”*. In proposito il ricorrente nel paragrafo 3.1.3 della *Memoria* nello smentire la visibilità dagli elementi significativi richiamati nel parere, afferma che *“l'impianto non è percepibile visivamente da nessuno dei punti di osservazioni studiati, soprattutto considerando che verrà schermato con ulivi e altre piante schermanti”*. In proposito si ribadisce quanto già affermato nella nota prot. 4053/2020 *“Le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto”*. Si aggiunga inoltre che l'impianto in questione per caratteristiche geometriche e ubicazione (stretta vicinanza al BP denominato “Canale Reale”, sito a circa 200 metri dal sito di progetto) determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico (cfr. *Allegato 5 alla Memoria*, pag. 3 *“pur essendo a circa 500 mt (!!!) di distanza è difficile intravedere il sito di impianto”*), configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto allo stesso e al paesaggio circostante, nonché detrattore rispetto a politiche di valorizzazione del bene stesso promosse dalla Regione e dagli Enti Locali interessati.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758

PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-le@beniculturali.it - SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

Pag. 5 di 7

anche delle importanti schermature verdi proposte che, se pur rivisitate solo nel fronte lungo la SP 44 e se pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Permane inoltre il rilievo circa la ridotta distanza dell'impianto anche da Masseria Vaccaro, edificio ritenuto di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di UCP del PPTR, ma anche in quanto luogo dal quale nasce l'attribuzione del toponimo della contrada Vaccaro, il che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria.

Particolare rilievo assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

Relativamente al punto di paesaggistico privilegiato costituito dal tracciato ferroviario che corre in prossimità del lotto di progetto, a nord-est dello stesso, nella sopracitata nota prot. 4053/2020 si è riportato che *"Ulteriore elemento di attenzione è costituito dalla dinamicità del punto di vista considerato, che consente di abbracciare nel tempo di percorrenza del treno tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, e dalla notevole frequentazione dello stesso, caratterizzata da flussi sia lavorativi che turistici"*. Si deduce come, da un tale punto di osservazione, sarebbe assolutamente più percepibile la globalità degli impatti generati dagli impianti esistenti, da quelli autorizzati e da quelli in fase istruttoria, di cui quello fa parte quello in analisi.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai tralicci del cavo aereo, che attraversano il paesaggio agrario, e dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni e strutture in c.a., pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

Da quanto finora esposto si evince come la localizzazione dell'impianto di progetto, in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce sopra ampiamente descritto, presenta forti profili di contrasto con le previsioni del PPTR. In proposito si richiama ancora una volta quanto già riportato nella nota prot. 4053/2020, relativamente al contrasto con quanto riportato nelle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

Relativamente alle misure di mitigazione e compensazione proposte e con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Provincia con la nota citata in premessa prot. 22485 del 31/08/2020, preso preliminarmente atto della volontà del proponente di sostituire il bosco inizialmente progettato come misura compensativa con un uliveto, si ribadisce quanto già affermato nella sopracitata nota prot. 4053/2020, e sopra richiamato più volte relativamente alle schermature verdi: si ritiene che le stesse, in ragione anche dell'estensione planaltimetrica e delle caratteristiche di fitta continuità con cui sono progettate proprio per la volontà di mascherare gli impianti, costituiscano un ulteriore elemento di alterazione delle ampie visuali libere che si aprono nella campagna brindisina. Si ribadisce inoltre che: *"Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio"*.

Tuttavia non si ritiene di poter esprimere parere *"considerando quale parte del progetto le sole misure mitigative e compensative previste dal proponente deprivate da ogni prescrizione mitigativa e compensativa imposta da questa Provincia"*, in quanto il progetto è stato valutato in maniera unitaria e coerente, relativamente ai soli aspetti di competenza attribuiti dai disposti normativi citati in premessa, come desunto dagli elaborati pubblicati sul portale provinciale. Tuttavia, essendo la descrizione e la valutazione di tali misure riportate in capoversi separati del parere, voglia codesta Provincia, ove lo ritenga opportuno ed utile, separare le valutazioni rese da questa Soprintendenza rispetto agli specifici aspetti del progetto.

Pertanto il progetto in esame, pur se rimodulato mediante l'introduzione dell'agrovoltico, in ragione della sua localizzazione e dell'incremento della frammentazione della matrice agricola, produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.


Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR che, come già ribadito, ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.



3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **esprime valutazione non favorevole** alla realizzazione del progetto come rimodulato dalla nuova soluzione progettuale. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

Il Soprintendente
Arch. Maria PICCARRETA



Il Responsabile del Procedimento
arch. Marzia ANGELINI

Il Funzionario Archeologo
dott.ssa Annalisa BIFFINO



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo